

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE

Considerazioni sul manuale operativo

GIULIO LOGLIO

ATS di Bergamo, veterinario referente provinciale per l'apicoltura

L'apicoltura è sempre stata considerata impropriamente una zootecnia minore che il servizio veterinario di sanità pubblica ha spesso guardato con scarso interesse, e nonostante rientrasse fra i compiti istituzionali, ha sempre delegato, di buon grado, la gestione dell'intero settore alle associazioni apistiche. Tutto ciò dipende probabilmente dal fatto che gli studi universitari hanno sempre relegato l'apicoltura fra i corsi facoltativi, non fornendo quindi al medico veterinario una preparazione adeguata per svolgere questo incarico. Solo negli ultimi anni qualche veterinario, spinto prevalentemente da interesse personale, ha iniziato ad avvicinarsi e a occuparsi seriamente di apicoltura provvedendo alla propria formazione con master e corsi di specializzazione, organizzati da qualche "temerario e lungimirante docente universitario".

Tutto ciò non toglie che sia normale che non tutti i veterinari conoscano in modo approfondito le problematiche di questo settore, tuttavia è di fondamentale importanza che ogni ATS (ex ASL) annoveri tra il suo personale almeno un veterinario "specializzato" che possa interagire con gli apicoltori senza far la parte dello sprovveduto anche con quelli alle prime armi.

Anagrafe apistica

Va premesso che, chi scrive si è sempre occupato, in qualità di veterinario ufficiale, di apicoltura e in modo particolare della anagrafe apistica - ritenendo che questa fosse, per il servizio veterinario, uno strumento indispensabile per svolgere un efficace controllo sanitario del settore apistico - e ha partecipato attivamente alla stesura dell'anagrafe apistica della Regione Lombardia e realizzato iniziative a livello locale che hanno coinvolto direttamente le associazioni apistiche presenti nel territorio di competenza della propria ASL.

Chi si occupa dell'organizzazione del settore apistico, sa che l'anagrafe è uno strumento di lavoro indispensabile senza il quale diventa impossibile mettere in atto delle procedure, tra le quali: attuare concreti programmi di controllo e di bonifica delle principali malattie soggette a denuncia; svolgere approfondite indagini sulle cause che provocano morie e spopolamenti

degli alveari; organizzare un serio programma di miglioramento genetico delle api allevate nelle diverse realtà territoriali; riqualificare il settore; programmare lo sfruttamento razionale delle varie essenze nettariifere etc..

L'art. 5 del Decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (GU n. 93 del 22-4-2010) stabiliva che entro 90 giorni dalla sua pubblicazione venisse predisposto un manuale che indicasse le procedure operative di attuazione del decreto e contenesse la necessaria modulistica; ma i tempi si sono dilatati e ci sono voluti oltre 1.700 giorni perché l'11 agosto 2014 venisse finalmente pubblicato il manuale operativo.

I punti critici del manuale operativo

È certo che la stesura del manuale operativo abbia richiesto notevole impegno e tempo da parte di tutti gli addetti ai lavori, tuttavia una sua attenta lettura permette di evidenziare carenze e criticità che, chi scrive, ritiene debbano essere riviste e corrette per far sì che tutte le disposizioni in esso contenute permettano non solo ai servizi veterinari, ma anche alle associazioni degli apicoltori, agli Istituti di ricerca e agli apicoltori stessi di fruire di uno strumento di lavoro pratico, efficiente ed efficace.

Gli spostamenti

Il manuale operativo (art. 7.2) prevede che gli apicoltori o i loro delegati registrino in BDA solo «[...] gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario». In pratica, nel corso dell'anno, gli apicoltori non dovranno comunicare e registrare in BDA gli spostamenti verso le loro postazioni che risultano già identificate e georeferenziate.

Questa scelta si basa sul concetto che tutti gli apiari di un apicoltore, anche se dislocati a centinaia di chilometri uno dall'altro, costituiscano un solo grande organismo dal punto di vista sanitario per cui il frequente spostamento di alveari fra questi apiari non comporta alcun rischio. Nulla di più falso!



Foto 1. Identificazione di un apiario-alveare.

Poche parole rischiano di minare le basi dell'Anagrafe apistica nazionale vanificando e sminuendo tutto il sistema informatizzato creato per gestire l'intero settore. Parole che sono nettamente in contrasto con quanto contenuto nell'art. 2 dello stesso manuale operativo *«Il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi. Ciò non di meno la Banca dati Apistica Nazionale (BDA) garantirà [...] il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che le Regioni, i Servizi veterinari periferici nonché il centro di referenza nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per ulteriori finalità anche di carattere sanitario»*. In contrasto anche con l'art. 3: che riporta: *«Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere una banca dati informatizzata pienamente operativa, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale»*.

Una concessione inopportuna che lega le mani ai Servizi veterinari impedendo ancora una volta che possano conoscere, intervenire e gestire tempestivamente tutte le problematiche sanitarie del settore apistico. Gli apicoltori e i commercianti potranno trasferire a centinaia di km di distanza i loro alveari, in postazioni utilizzate anche per periodi limitati, senza dover aggiornare i dati della BDA limitandosi sempli-

cemente a registrare, tra novembre e dicembre, il numero degli alveari posseduti. In sintesi la possibilità di continuare a fare durante l'anno i loro comodi con l'avvallo della normativa nazionale.

Questo comporta anche che molti commercianti potranno continuare a spostare a piacimento in tutt'Italia centinaia di famiglie, nuclei, pacchi d'api e regine potendo contare sull'omertà di compiacenti acquirenti. E se questi commercianti dovessero venir fermati per un controllo potranno giustificarsi dichiarando che stanno effettuando un trasporto in uno dei tanti apiari che avranno furbescamente fatto identificare e georeferenziare in punti strategici della nostra lunga penisola. Inoltre, potranno contare su sporadici controlli, facilissimi da eludere, e dalla decisione di non far "targare" gli alveari (foto 1). Gli addetti ai lavori sanno che qualsiasi apiario, soprattutto se collocato in una zona recintata e poco accessibile, è praticamente impossibile da individuare e da controllare.

Le verifiche e le sanzioni

Il Servizio veterinario, in base a quanto previsto dall'art. 11 del manuale operativo, una volta all'anno, dovrebbe sottoporre a controllo l'1% degli apiari dislocati nel territorio di competenza utilizzando *check lists* ministeriali: un numero di

controlli sicuramente irrisorio! È indispensabile incrementare le verifiche in campo soprattutto presso quelle aziende che basano la loro attività sul commercio di famiglie, nuclei, pacchi d'api e regine.

Non solo: per far sì che questi interventi portino a dei risultati concreti e facciano emergere l'abusivismo è indispensabile che i Servizi veterinari si coordinino fra loro eseguendo "contemporaneamente" verifiche in tutti gli apiari di un apicoltore anche se questi sono dislocati in diverse Regioni italiane. Alla fine i "conti" devono tornare! E se qualcuno si è comportato in modo scorretto è giusto che paghi. Ma quanto dovrebbe pagare? A questo punto emerge un'altra carenza dell'apicoltura: la mancanza di sanzioni "aggiornate ed adeguate" rispetto ad altre attività zootecniche.

La tracciabilità

Una anagrafe apistica che si rispetti non si può basare solo sulla conoscenza del numero di alveari presenti in ogni Regione prima dell'inverno. Questo dato può essere utile per lo stanziamento e la distribuzione di finanziamenti, ma è una visione puramente amministrativa. Quello che ci interessa, invece, è guardare il problema da un punto di vista sanitario e in questo caso diventa fondamentale conoscere e aver sempre sotto controllo l'andamento della popolazione apistica nel corso dell'anno in modo da poter capire e studiare per tempo: le morie degli alveari, le modifiche ambientali, l'introduzione di nuove patologie, la movimentazione degli alveari, la distribuzione delle malattie denunciabili, l'impiego illecito di farmaci, la presenza di contaminanti ambientali etc..

L'avvento di *Aethina tumida* in Calabria e in Sicilia ha fatto capire che, se il manuale operativo fosse stato predisposto e adottato nei tempi previsti (2010), avrebbe permesso di attivare una tracciabilità seria e credibile. La sua mancanza ha dato vita a un impegnativo lavoro messo in atto *a posteriori* per cercare di ricostruire gli spostamenti degli alveari sul territorio nazionale. Lavoro "dovuto" dal punto di vista istituzionale, ma poco incisivo, perché coinvolge un settore che è formato da una miriade di hobbisti che in molte Regioni sono sconosciuti ai Servizi veterinari. Una situazione che di fatto ha favorito molti commercianti che, approfittando della latitanza istituzionale, hanno potuto coltivare i loro interessi organizzando a livello nazionale un'attiva compravendita di nuclei, regine e pacchi d'api senza alcuna garanzia sanitaria. Una mancata gestione e conoscenza del settore che per anni ha favorito l'impiego illecito di farmaci e di molecole chimiche per contenere o mascherare le principali patologie degli alveari.

In questo modo è stato creato uno strumento utilissimo ma poi, di fatto, se ne limita il suo impiego costringendo il Servizio veterinario a operare in modo arcaico. Infatti, coloro che hanno redatto il manuale operativo, in attesa che l'anagrafe apistica

andasse a regime, avrebbero almeno potuto obbligare gli apicoltori a compilare e a conservare gli "Allegati C - Documento di accompagnamento", in forma cartacea, anche per gli spostamenti effettuati fra i loro apiari, registrati e georeferenziati consegnando una copia al servizio veterinario. Questo avrebbe garantito, in caso di necessità, un minimo di tracciabilità *a posteriori* e avrebbe permesso ai sanitari incaricati, in caso di necessità, di raccogliere dati e informazioni per poter ricostruire le varie movimentazioni.

È deludente pensare che, pur vivendo nell'era dei computer, in caso di necessità, i veterinari ufficiali debbano essere costretti a peregrinare da apicoltore in apicoltore per "mendicare" dati che potrebbero essere disponibili in tempo reale, in formato elettronico.

La costituzione di un nuovo apiario

L'anagrafe apistica informatizzata dovrebbe permettere di conoscere in tempo reale la dislocazione di tutti gli apiari e la consistenza degli alveari presenti. Si è convinti che la richiesta di attivazione di un nuovo apiario debba essere preventivamente esaminata dal Servizio veterinario che deve poter esprimere una valutazione dopo aver verificato in quella zona:

- il numero di apiari e alveari presenti e la loro dislocazione;
- l'assenza di malattie infettive;
- la disponibilità di pascolo.

Nello stesso tempo è essenziale che la risposta venga fornita all'apicoltore in tempo reale e questo può avvenire solo se il Servizio veterinario ha la possibilità di esaminare dati aggiornati.

Sorgono spontanee alcune considerazioni. Per iniziare l'attività l'apicoltore, a meno che incominci catturando degli sciame, deve necessariamente acquistare famiglie e nuclei sapendo in anticipo dove li andrà a collocare. Non si riesce a capire perché possa attivare un apiario dove e come vuole, ma soprattutto perché gli sia stato concesso un periodo di tempo eccessivo per registrare in BDA l'inizio dell'attività. Infatti, l'art. 6 comma 1 del manuale operativo cita: «*Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale: [...] la dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura*».

Chi vuole intraprendere l'attività di apicoltore dovrebbe richiedere immediatamente, online, l'attribuzione del codice univoco "contestualmente" all'acquisto di famiglie, nuclei e pacchi d'api (non si menzionano le regine perché queste vengono acquistate da chi è già apicoltore e quindi dovrebbe essere già in possesso di un codice identificativo). Il termine "contestuale" sarebbe da intendere "entro 5 giorni lavorativi" nei quali il neo apicoltore avrebbe il tempo di comunicare il codice identificativo a chi gli ha ceduto le famiglie, i nuclei e i pacchi d'api. In questo modo il venditore potrebbe effettuare la registrazione in BDA e concludere tutta l'operazione entro una settimana dalla vendita. Per

questa particolare evenienza, in attesa che il Servizio veterinario rilasci il codice identificativo, le famiglie e i nuclei di api verrebbero trasportati scortati dal previsto allegato C compilato in tutte le sue parti tranne il codice identificativo dell'acquirente.

Utilizzo corretto della terminologia


Il veterinario, quando si confronta con un apicoltore, deve dimostrare di conoscere la materia utilizzando la terminologia corretta; come spesso avviene non deve chiamare un alveare con i termini "contenitore, cassetta, cassetta, scatola, cassone, arnia etc". Ancor più il manuale operativo dovrebbe basarsi solo su una terminologia corretta; si vede, invece, adottare impropriamente la parola "sciame" (termine popolare utilizzato per pubblicizzare la vendita di piccole famiglie di api) al posto di "nucleo". Come dovrebbe essere noto, nel periodo della sciamatura l'apicoltore ha il diritto di inseguire lo sciame anche sul fondo altrui; per catturarlo deve riuscire a farlo entrare in una piccola arnia dove ha preventivamente collocato favi già costruiti o fogli cerei. Dal momento in cui

la regina e le api colonizzano l'arnia dotata di favi e la regina inizia l'ovi-deposizione, il termine corretto da utilizzare è quello di "nucleo", che significa piccola famiglia di api. In primavera gli apicoltori non acquistano sciami, ma "nuclei"; gli apicoltori costituiscono i "nuclei" con i favi di covata "rubati" ad alveari più forti; attraverso la divisione di famiglie molto popolate gli apicoltori formano "nuclei orfani" nei quali inseriscono celle reali o regine feconde. E così via.

Corretta raccolta dei dati e delle informazioni

Il proprietario degli alveari può essere:

- a) una persona fisica o una ditta individuale: l'apicoltore;
- b) un soggetto giuridico: questo è identificato da una partita IVA e ha un legale rappresentante. Quest'ultimo può avere una residenza che spesso non coincide con la sede legale della ditta. È necessario rivedere e modificare la parte iniziale degli allegati A e C perché, per come sono stati predisposti, questi modelli non permettono una agevole raccolta dei dati dei soggetti giuridici lasciando spazio alla libera interpretazione dei vari operatori (figure 1 e 2).



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI APICOLTURA, ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO E REGISTRAZIONE IN BDA

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI APICOLTURA

DEDENOMINAZIONE AZIENDA

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI

Cognome e Nome			
matr. a	id		
Codice fiscale	Partita IVA		
indirizzo	Tel.		
Comune	C.A.P.	Prov.	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA

Rappresentante legale (se diverso dal proprietario degli alveari)	
Cognome e Nome	Nome
matr. a	id
Codice fiscale	

DATI RELATIVI AL DETENTORE (se diverso dal proprietario degli alveari) - specificare il numero di detentori per ciascun alveare posseduto.

Cognome e Nome			
matr. a	id		
Codice fiscale	Partita IVA		
indirizzo	Tel.		
Comune	C.A.P.	Prov.	

Aggiornamento della BDA: proprietario degli alveari persona delegata

Dati della persona delegata

Cognome	Nome		
matr. a	id		
Codice fiscale			
Eventuale Ente di appartenenza			

dati

■ DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE N ALVEARI alla data del/...../.....
COSA DISLOCATI

Alveari A	Alveari B	Nuclei C	Comune	Località e indirizzo	Coordinate geografiche

Declaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza del beneficio di cui agli artt. 73 e 76 del d.p.r. 445/2000; essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi telematici, e che saranno per il processingo per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del d.lgs. 196/2003).

Tipologia attività (di cui al Dm. 602/2004 e Class. Guida apicoltori Nazionali del Dap. (17/04/2004))	Modalità di allevamento	Classificazione apiari
- produzione per consumo all'ingrosso; apicoltura professionalizzata (ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 312)	- apicoltura convenzionale	- standard (normale)
- produzione per consumo diretto	- apicoltura biologica	

Genere	Specie	Sottogenero
Api	Melifera	Ligustica, Saxatilis/Scabra, Caucasica, Militaris

Lele confermate e sostituite:

Congi: Fila:

Figura 1. Allegato A – Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe apistica.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA' APICOLTURA

Cognome e Nome	
Indirizzo	Paese
Codice fiscale	Partita IVA
Indirizzo	Tel.
Comune	C.A.P.
Stato legale/aziendale (se diverso dal domicilio)	Comune
Prov. e via	In
In qualità di <input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> legale rappresentante dell'azienda apistica denominata	
Codice Unico Identificativo	
Data cessazione attività apicoltura	

Figura 2. Allegato B – Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe apistica.

L'apicoltore dovrebbe non solo compilare, ma anche firmare gli allegati B e C. Purtroppo nei documenti contenuti nel manuale operativo l'apposizione della firma è prevista solo per l'allegato A.

Un dato che viene richiesto all'apicoltore, ma che non corrisponde quasi mai alla realtà è quello relativo alla specie delle api allevate. Il disinteresse, la superficialità, l'ignoranza e la mancanza di una normativa nazionale hanno incentivato l'importazione in Italia di razze "aliene" che hanno ibridato e soppiantato progressivamente la Ligustica, l'ape italiana decantata in tutto il mondo per le sue ottime qualità. Anche se molti apicoltori dichiarano di allevare api di razza Ligustica, Carnica e Sicula nella pratica, spesso in modo inconsapevole, allevano solo api ibride: infatti per conoscere la razza allevata è necessario far eseguire particolari esami di laboratorio. È una situazione che spesso favorisce la commercializzazione di api ibride, spacciate per api di razza ligustica, che beneficiano di sostanziosi contributi economici.

Abolizione del certificato veterinario

I problemi elencati sopra non si dovrebbero presentare nelle Regioni dove è previsto, per lo spostamento degli alveari, un certificato veterinario nel quale sono riportati tutti i dati contemplati nell'allegato C.

In queste Regioni tutti gli alveari, nuclei, pacchi d'api e regine devono essere scortati dall'Allegato C, firmato da un veterinario ufficiale che certifichi la provenienza da un determinato apiario: «[...] sotto controllo sanitario non sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli e misure restrittive di Polizia Veterinaria».

La normativa nazionale non prevede che l'Ente delegato debba consegnare copia di questo certificato al servizio veterinario competente per territorio: sarà necessario che ogni Regione interessata legiferi e stabilisca regole in merito. Chi

scrive auspica che a breve venga abolito il certificato veterinario dato che molto spesso non offre garanzie sanitarie "certe". Ritiene, infatti, che tutte le aziende apistiche che praticano il nomadismo o che commercializzano famiglie, nuclei, pacchi d'api e regine dovrebbero aver la possibilità di effettuare liberamente qualsiasi spostamento a condizione che si sottopongano annualmente (nei periodi morti) a specifici esami di laboratorio e a controlli veterinari in modo da acquisire la qualifica di "aziende indenni da malattie infettive". Questo modo di concepire, gestire e vivere l'apicoltura prevede un cambiamento radicale di mentalità che coinvolge non solo gli apicoltori, ma anche i servizi veterinari.

Periodo del censimento

Il manuale operativo prevede che la comunicazione degli alveari posseduti venga effettuata fra il 1° novembre e il 31 dicembre. Sarebbe stato opportuno che il censimento venisse effettuato nel mese di aprile in modo da evitare la raccolta di dati falsati dalla moria di famiglie che di solito si verifica nel periodo invernale.

Tuttavia, questa scelta può essere comprensibile se si pensa che la raccolta delle comunicazioni di possesso degli alveari, se effettuata alla fine dell'anno (tra novembre e dicembre), offre la possibilità di ottenere dati più aderenti alla realtà. In pratica, in questo periodo non è ancora iniziata, nelle Regioni favorite da un clima mite, la frenetica divisione delle famiglie per produrre migliaia e migliaia di nuclei da destinare alla vendita (in gergo "spaccare una famiglia" significa dividere una famiglia per formare due o tre nuclei). Infatti, i nuclei, spacciati per famiglie, hanno sempre permesso a certe Regioni di far lievitare considerevolmente il numero degli alveari posseduti e quindi di ottenere maggiori contributi.

Per questo motivo sarebbe opportuno che alla fine dell'anno venissero svolte verifiche incrociate, che potrebbero coincidere con quelle previste dal Ministero della Salute, per offrire identiche opportunità di finanziamento a tutti gli apicoltori d'Italia.

Numero identificativo dell'apiario

Sarebbe stato opportuno che il manuale operativo prevedesse l'assegnazione, ad ogni apiario, di un numero identificativo univoco che ne rendesse più agevole l'individuazione ma soprattutto facilitasse l'apicoltore nella compilazione dell'Allegato C evitandogli una laboriosa elencazione di vie e località.

Allegato C: compravendite

L'Allegato C, così come è stato formulato, è adatto alla registrazione di compravendite di famiglie, nuclei, pacchi d'api e

ALLEGATO C

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il contratto _____ esistente a _____
 Via _____ nel _____ in quella di proprietà
 degli alveari dell'apicoltore sito nel Comune di _____
 Prov. _____ Cod. aziendale IT _____
 orinal _____

Alcuna sono la propria responsabilità i seguenti spostamenti:

PER COMpravENdITA (comune)

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari)	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Nuclei			
Sciami/Nuclei			
Pacchi d'api			
Attacchi			

Contratto all'azienda del
 Sig. _____
 sull'apicoltore sito nel Comune di _____
 Prov. _____ Località _____
 Cod. aziendale IT _____
 Data _____

PER NOMADISMO

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			

Data _____

Il presente attestato deve essere depositato in BDA al capo del proprio ufficio di competenza prima di uscire dal luogo.

ATTESTAZIONE SANITARIA
 da compilare nel caso previsto

Si attesta che l'apicoltore del Sig. _____
 sito nel Comune di _____ Prov. _____
 Località _____ via _____
 Cod. aziendale IT _____
 Coordinante geografico _____
 è sotto controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento né vincoli o misure restrittive
 di Polizia Veterinaria.

Data _____ il Veterinario Ufficiale _____

Figura 3. Allegato C – Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe apistica.

regine provenienti “da un solo apicoltore” e destinati “solo a un altro apicoltore” (figura 3).

Chi vende, di solito recupera famiglie, nuclei, pacchi d'api e regine in apiari diversi; lo stesso fa chi pratica il nomadismo. Sarebbe opportuno che l'Allegato C, nella parte iniziale, contenesse una tabella dove l'apicoltore potesse elencare più apiari di provenienza.

Dal momento che spesso le famiglie, i nuclei, i pacchi d'api e le regine acquistati vengono frazionati e trasferiti in apiari diversi, sarebbe opportuno che l'Allegato C contenesse una tabella dove poter elencare gli apiari di destinazione.

Nel caso l'acquirente non fosse in grado di fornire queste informazioni il venditore dovrebbe indicare come destinazione solo il codice identificativo e la sede legale dell'acquirente.

Sarebbe, poi, compito di quest'ultimo aggiornare in tempo reale i dati in BDA indicando come ha frazionato la partita acquistata. Questa è la situazione tipica del commerciante che acquista partite di regine da rivendere ad altri apicoltori.

Nuclei a perdere

Anche chi acquista nuclei a perdere (ad esempio quelli utilizzati per l'impollinazione di meloni in pieno campo) dovrebbe richiedere l'assegnazione del codice identificativo registrando in BDA il numero dei nuclei acquistati e indicando dove questi verrebbero collocati.

Questo “temporaneo e pseudo apicoltore” si dovrebbe preoccupare di dichiarare alla fine di ogni anno (censimento annuale) di possedere 0 alveari. In questo modo potrebbe conservare il cartello identificativo e il codice aziendale che utilizzerebbe negli anni successivi.

Conclusioni

L'attivazione dell'anagrafe apistica a livello nazionale è stato, per il settore, un evento storico atteso da tempo, che dà la possibilità, in prima battuta, di censire gli apiari e gli alveari in tutte le Regioni d'Italia.

Tuttavia, nonostante i numerosi aspetti positivi, il manuale operativo contiene alcune disposizioni che ne limitano notevolmente l'efficienza e l'efficacia. Rivedere e correggere alcune di queste norme potrebbe costituire l'opportunità di offrire ai servizi veterinari, alle associazioni degli apicoltori, agli Istituti di ricerca e agli apicoltori stessi di potere disporre di uno strumento efficiente per poter gestire il settore apistico dal punto di vista sanitario; di avere dati aggiornati per riqualificare un settore zootecnico che riveste un'importanza fondamentale per il nostro ecosistema; di offrire opportunità di lavoro a molti giovani; di ottenere informazioni essenziali per prevenire e gestire le problematiche derivanti dall'impiego degli agro-farmaci e, non per ultimo, di valorizzare i prodotti dell'alveare nazionali (miele, polline, propoli, pappa reale e polline) garantendo la commercializzazione solo di prodotti esenti da qualsiasi contaminante.